



CITTÀ DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE GENERALE

Norme Tecniche di Attuazione

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto e finalità della pianificazione cimiteriale

TITOLO II - ZONIZZAZIONE

Art. 2 - Zonizzazione cimiteri

Art. 3 - Zona impianto storico Cimitero Capoluogo

Art. 4- Zone di edificazione consolidata

Art. 5 - Zone di nuova costruzione

Art. 6 - Tombe di famiglia soggette a prescrizioni particolari

Art. 7- Vincoli

TITOLO III - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

Art. 8 - Premesse

Art. 9 – Campi e fosse

Art. 10 - Schemi di sepoltura fosse

Art. 11 – Camera mortuaria

Art. 12 - Copritomba provvisorio

Art. 13 - Copritomba definitivo

Art. 14 - Sepolture in colombario

Art. 15 - Tombe di famiglia

Art. 16 - Tombe non a norma

Art. 17 - Tombe ipogee

TITOLO IV - COSTRUZIONE DI SEPOLTURE

Art. 18 - Norme di carattere generale

Art. 19 - Copritomba per fossa – Procedura di installazione e procedimenti per i casi di difformità

Art. 20 - Tombe di famiglia

TITOLO VI - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Disposizioni di carattere generale

Art. 22 - Recinzione di aree

Art. 23 - Sicurezza sul posto di lavoro

Art. 24 - Altre opere edilizie abusive

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto e finalità della pianificazione cimiteriale

1. La pianificazione è il controllo preventivo di un territorio, delle future costruzioni, e dell'uso del suolo. La "pianificazione cimiteriale" è composta dall'insieme dei Piani Attuativi distinti per ogni sito cimiteriale comunale, chiamato Piano Regolatore Cimiteriale Generale, per i quali è stato previsto:

- a) come riutilizzare le aree interne ai recinti cimiteriali;
- b) quali trattamenti fare ai terreni per renderli maggiormente consoni al processo di mineralizzazione;
- c) come gestire le concessioni e il riutilizzo dei manufatti rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione in modo da minimizzare le necessità di nuove costruzioni;
- d) quali aree destinare alle sepolture private;
- e) dove attuare e con quale dimensioni eventuali ampliamenti in superficie;

2. Il territorio comunale è costituito dai seguenti cimiteri:

- a) Cimitero Capoluogo, via San Rocco;
- b) Cimitero frazionale di Piovega, via Cimitero;
- c) Cimitero frazionale di Corte, via Fiumicello;
- d) Cimitero frazionale di Tognana, via San Paterniano;
- e) Cimitero frazionale di Arzerello, via Monte Grappa;

3. La finalità perseguita è quella di governare nell'ambito dell'intero territorio comunale le necessità di seppellimenti, consentendo lo svolgimento degli stessi, delle fasi di utilizzo o progettazione di nuovi manufatti con congruenza rispetto alle necessità del servizio di Polizia Mortuaria e con il corretto dimensionamento economico degli interventi nel tempo.

4. E' obbligatorio eseguire, da parte del Comune, la verifica e l'aggiornamento quinquennale della situazione cimiteriale secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

6. Ogni qual volta l'entrata in vigore di nuove norme di carattere nazionale o regionale o l'approvazione di variazioni del PRGC rendano superate o contrastanti articoli o parti delle presenti NTA, sono automaticamente disapplicati gli articoli o le parti in questione. Sia in questo caso sia nel caso emergano necessità di interpretazione di particolari punti delle presenti norme, può essere predisposto, atto dirigenziale interpretativo.

TITOLO II ZONIZZAZIONE

Art. 2 - Zonizzazione cimiteri

1. I singoli Piani Attuativi di ciascun cimitero (Capoluogo e frazionali) prevedono la riorganizzazione degli spazi interni mediante individuazione delle aree destinate a fosse, loculi/ossari e tombe di famiglia esistenti e di nuova realizzazione.

2. Le aree edificate, in base agli interventi edilizi ammessi, sono state suddivise in:

- zona impianto storico del cimitero Capoluogo;
- aree di edificazione consolidata: (tombe di famiglia, loculi/ossari – Cimitero Capoluogo e frazionali);
- aree di nuova costruzione (tombe di famiglia, loculi/ossari – Cimitero Capoluogo e frazionali);

3. Sono state inoltre individuate le tombe di famiglia collocate in zona incongrua, soggette a particolare

regolamentazione e nuove fasce di inedificabilità, create allo scopo di consentire una maggior tutela dei manufatti di pregio presenti nei diversi cimiteri.


Art. 3 - Zona impianto storico Cimitero Capoluogo

1. Aree identificate da tombe di famiglia che costituiscono l'impianto storico originario del cimitero Capoluogo. Nello specifico tale zona comprende le tombe di famiglia identificate con la seguente codifica

- **T1** (T.d.F. viale d'ingresso e viale sinistro);
- **T2** (T.d.F. lungo il viale centrale);
- **T3** (T.d.F. lungo i viali trasversali);
- **T8** (T.d.F. lungo il viale destro).

2. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 3 del DPR 380/2001 con le seguenti specificazioni:

- **T1:** sono tombe non a norma collocate lungo il perimetro dell'impianto storico il cui ingombro interrato ricomprende parte dei percorsi lungo i quali sono state costruite; per tale tipologia di tombe è inibita qualsiasi operazione cimiteriale nonché qualsiasi tipo di intervento edilizio ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lett. a, comma 1, dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- **T2 - T3:** tombe per le quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di cui alle lett. a, b, c, d, comma 1, dell'art. 3 del DPR 380/2001. È ammesso inoltre l'ampliamento mediante sopraelevazione su sedime esistente esclusivamente per la trasformazione di tombe a terra in sarcofagi ad un solo piano nel rispetto degli ingombri massimi stabiliti dalle presenti NTA; è vietata qualsiasi operazione cimiteriale che comporti la manomissione dei viali compromettendone l'integrità;
- **T8:** tombe per le quali sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione di cui alle lett. a, b, c, d, e, comma 1, dell'art. 3 del DPR 380/2001 nel rispetto degli ingombri massimi stabiliti dalle presenti NTA. È concesso l'ampliamento sul retro fino al limite indicato nelle tavole di Piano. È vietata qualsiasi operazione cimiteriale che preveda la manomissione del viale lungo il quale sono costruite.



Art. 4 - Zone di edificazione consolidata

1. Aree cimiteriali costituite da tombe di famiglia esistenti, anche di recente realizzazione.
2. Nel cimitero Capoluogo tale zona comprende le tombe di famiglia identificate con la seguente codifica:
 - **T4** (T.d.F. Campo est vicino a mura perimetrale d'ingresso, "vialetto destro", "vialetto caduti", "vialetto campo sud-est");
 - **T5** (Tombe di famiglia ricomprese nel secondo ampliamento); Tombe di famiglia Tipo A, B, C, F, G, H (Tombe collocate nel terzo e quarto ampliamento).
3. In tali zone sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di cui alle lett. a, b, c, d, comma 1, dell'art. 3 del DPR 380/2001.
4. È vietata la nuova costruzione di tombe isolate che implicino il consumo di ulteriore suolo mentre è consentito l'aumento volumetrico in sopraelevazione sino ad un massimo di n. 4 loculi sovrapposti nel rispetto degli ingombri massimi stabiliti dalle presenti NTA. L'aumento volumetrico in adiacenza è consentito nel rispetto del perimetro dell'area concessa e/o previa acquisizione di ulteriore superficie in concessione nel rispetto degli ingombri massimi e delle distanze tra tombe stabiliti dalle presenti NTA.

Art. 5 - Zone di nuova costruzione

1. Aree destinate alla nuova costruzione di manufatti edili, costituite da:
 - Aree destinate alla costruzione di nuovi loculi e ossari;
 - Aree destinate alla costruzione di sarcofagi;
 - Aree destinate alla costruzione di nuove tombe di famiglia;
2. Le aree di nuova costruzione, identificate nelle tavole della "trasformabilità", sono soggette a piano di dettaglio da approvare, da parte della Giunta Comunale, con atto successivo all'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 6 - Tombe di famiglia soggette a prescrizioni particolari

1. Tombe soggette alla normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 per le quali sono ammessi gli interventi di alle lett. a, b, c, comma 1, dell'art. 3 del DPR 380/2001, previa richiesta parere alla Soprintendenza (art. 41).
2. Tombe posizionate in zona incongrua per le quali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza di cui alla lett. "a", comma 1, dell'art. 3 del DPR 380/2001. Per tali tombe è prevista la demolizione e ricostruzione in zona congrua da attuarsi anche mediante stipula di specifici accordi con ditte private da definire nel dettaglio con apposito atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale che potrà prevedere anche forme di compensazione attraverso la concessione di aree libere in zona di nuova costruzione. Qualora non si riuscisse a stipulare i predetti accordi, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di costruire nuove tombe e demolire a propria cura e spese quelle incongrue esistenti concedendo ai concessionari tombe di analoga tipologia e numero posti salma di quelle esistenti, previa verifica del titolo abilitativo edilizio che ne ha consentito la costruzione e dell'eventuale stato di abbandono della tomba. Alla data di prima approvazione del PRCG si elencano di seguito a titolo indicativo e non esaustivo le tombe incongrue, per ciascun cimitero; con separato provvedimento della Giunta Comunale potranno essere individuati ulteriori manufatti incongrui:
 - **Cimitero Capoluogo:** Tombe di Famiglia n. da A491 ad A501, A542 (posizionate a ridosso dell'edificio monumentale), tombe A298, A299 (posizionate lungo viali del cimitero per i quali è previsto l'allargamento), tomba A557 (posizionata lungo il viale longitudinale principale per la quale è prevista l'eliminazione finalizzata a creare nuovo varco);
 - **Cimitero frazionale di Piovega:** Tombe di Famiglia n. PA6, PA7, PA18, PA19, ossario comune posizionato nella zona ampliamento, A21, A20;A27;
 - **Cimitero frazionale di Corte:** Tombe di Famiglia n. A228, A229, A230, A231, A232 (tombe di

famiglia posizionate nei campi C/1, C/2, rispettivamente adibiti a verde e campo di fosse a terra comune);

- **Cimitero frazionale di Tognana:** Tombe di famiglia n. A1, A2, A3, A4, ossario/loculi L/1 posizionati in adiacenza all'ossario comune (chiesetta storica);
- **Cimitero frazionale di Arzerello:** Tombe di Famiglia n. A34, A35, A36, A37;

Art. 7- Vincoli

1. Nel cimitero Capoluogo, zona impianto storico, è istituito un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto di 10 m per lato dall'edificio monumentale (calcolata dal perimetro esterno); all'interno di tale fascia sono consentite esclusivamente operazioni di inerbimento, piantumazione di siepi e/o essenze ornamentali ed eventuale installazione di manufatti di arredo urbano.

TITOLO III TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

Art. 8 – Premesse

1. Nei cimiteri possono essere presenti le seguenti tipologie di sepolture:

- **fosse a terra**
- **colombari** tipo:
 - loculi, ossari, cinerari
- **tombe di famiglia** tipo:
 - cappella
 - cella
 - edicola
 - tomba collettiva
 - sarcofagi

2. I quantitativi delle varie tipologie di sepoltura sono previsti nei documenti di analisi del PRCG, e la loro realizzazione può essere realizzata per stralci di Piano e lotti secondo necessità derivanti da analisi periodica di verifica dell'andamento di previsione di Piano. Tali analisi potranno portare a modifiche nei quantitativi relativi per tipologie e/o complessivi.

Art. 9 – Campi e fosse

1. I campi si dividono in:

- a) campi comuni:
 - campi per adulti con dimensione in pianta della fossa di 80*220 cm;
 - campo Angeli, con dimensione in pianta della fossa di 50*150 cm;
- b) campi speciali:

si intende cremare i resti esumati - estumulati, salvo contrarietà alla cremazione espressa dal defunto o dichiarata dagli aventi diritto; eventuali pochi casi di resti di contrari alla cremazione vengono sepolti in area dedicata in campo speciale.


2. Le fosse hanno le seguenti profondità:

- per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età : non inferiore a metri 1,50.
- per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni: non inferiore a metri 1,00.
- Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili: non inferiore a metri 0,70.
- Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

3. Le aree destinate a fosse sono indicate nelle planimetrie di piano dei rispettivi cimiteri distinte in base alla tipologia di campo.

Art. 10 – Schemi di sepoltura fosse

1. Le sepolture possono essere organizzate secondo la metodologia testa-testa, piede-piede ovvero testa-piede, come specificato negli schemi di seguito riportati:



2. Nel caso di assenza di condutture o di alberature al di fuori degli spazi occupati dai viali, la distanza delle fosse dal ciglio dei viali si riduce a 50 cm.

Art. 11 – Camera mortuaria

All'interno di ciascun cimitero è presente una camera mortuaria nella quale possono essere collocati i feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 12 – Copritomba e chiusino provvisori

1. Il copritomba provvisorio è composto da:

- parte del terreno di risulta dalla sepoltura che sporge dal terreno, che andrà a compensare gli assestamenti dello stesso. Nel caso di posa di recinto ligneo e/o di altro materiale, va raccolto dentro il recinto stesso e nel caso di cedimenti del terreno nei primi 6 mesi, va risistemato in modo da assicurare la sicurezza del sito ed il decoro della sepoltura;
- recinto metallico, nel caso venga collocato, sarà provvisto di 4 picchetti in acciaio agli angoli solidali al recinto stesso, che vanno infissi nel terreno con lo scopo di stabilizzare il recinto stesso;
- elementi identificativi, che potranno indicativamente essere:
 - croce su cui riportare una piccola targa con nome cognome data di nascita e di morte (obbligatoria) e fotografia (facoltativa);
 - piccolo leggio su cui applicare in forma adesiva una piccola targa con nome cognome data di nascita e di morte (obbligatoria) e foto (facoltativa);

2. Il chiusino provvisorio è composta da:

- lastra in PVC resinato stampato con elementi identificativi del defunto

Art. 13 – Copritomba e chiusino definitivi


1. Il copritomba definitivo deve essere collocato ad avvenuto completo assestamento del terreno e comunque non prima di 180 gg dall'inumazione.

2. Il copritomba e le altre ornamentazioni costituenti lo stesso dovranno essere contenute all'interno delle dimensioni massime indicate nei seguenti commi.


3. Il copritomba definitivo è composto da:

- base o recinto marmoreo (Volume "A"):** dovrà essere contenuta all'interno di un volume massimo fuori terra di cm 155*70*25; per i campi angeli l'ingombro massimo è pari a cm 105* 25*45; almeno il 50% della superficie coperta (ricompresa nel recinto marmoreo) deve essere permeabile.
- base appoggio lapide e lapide verticale o croce (Volume "B"):** dovranno essere contenute all'interno di un volume di dimensioni massime pari a cm 70*25*120 dal piano di calpestio; per i campi angeli l'ingombro massimo è pari a cm 45*25*100 dal piano di calpestio.

Copritomba tipo "A" - Volumi di massimo ingombro



Copritomba tipo "B" - Campo angeli - Volumi di massimo ingombro



4. Per il copritomba di altre confessioni di cui all'Art. 9, lettera b)

- valgono le medesime prescrizioni di cui al precedente comma 3 purché collocate in apposite aree individuate all'interno dei Cimiteri. Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 31 luglio 1998, n. 10 per le religioni che lo prescrivono, (es.: religione islamica, taluni ordini monastici cattolici) è possibile inumare i cadaveri avvolti nel solo lenzuolo e a contatto con la terra.

5. Posa in opera del copritomba

- per le fosse a terra, la posa deve avvenire con l'utilizzo di almeno 2 travi di fondazione in calcestruzzo armato vibrato di dimensioni circa $L_a \cdot H \cdot L_u = \text{cm } 20 \cdot 5 \cdot 100$, da posarsi trasversalmente alla fossa e incassati nel terreno, su cui appoggiare il recinto e la piana orizzontale che porta la stele o croce. Questa disposizione ha lo scopo di rendere minimi gli assestamenti successivi del terreno. E' vietato fare un getto unico che renderebbe impermeabile il terreno o usare dimensioni superiori in pianta;

- nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente;
- non è permesso coprire la superficie lasciata libera dai manufatti di cui ai punti a), b), del comma 2;

6. *Finiture del copritomba*

- Sono ammesse esclusivamente finiture in pietra di marmo, resinato e/o granito;
- la lapide dovrà riportare obbligatoriamente nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto. Possono essere aggiunte fotografia e/o frasi commemorative purchè non preponderanti rispetto ai dati anagrafici;
- la finitura delle realizzazioni di tali scritte potrà avvenire per apposizione di caratteri in metallo tipo bronzo brunito lucido od opaco, ovvero dorato satinato, acciaio, nei caratteri Moderno, Romano, Corsivo. La scritta può essere realizzata anche per incisione diretta sulla lapide in pietra e potrà essere resa evidente con l'uso di lacca nera, rossa o dorata;
- sul retro della lapide dovrà essere apposta, in forma resistente agli agenti atmosferici, una etichetta indicante gli estremi identificativi della ditta costruttrice ed un suo marchio o logo con misure non superiori a cm 5 x 7.

7. *Arredi del copritomba*

- gli arredi funerari potranno essere alloggiati esclusivamente nella parte anteriore del copritomba purchè di dimensione non superiore al volume sotteso dalle seguenti dimensioni: La.*Lu.*H = 35 * 35 * 50;
- gli arredi floreali aggiuntivi potranno essere collocati in forma facilmente amovibile nel periodo di ricorrenza dei defunti purchè di dimensione analoga a quella riportata nel paragrafo precedente;

8. *Chiusino definitivo*

- non è consentito l'arretramento e/o qualsiasi formazione di nicchia o incasso;
- su richiesta e previa autorizzazione del Comune è consentita la sostituzione della lastra di chiusura esistente fornita dal Comune. Lo spessore della lastra non deve essere superiore ai 2 cm. Sono ammesse esclusivamente finiture uguali a quelli esistente nel medesimo lotto;
- sulla lastra di copertura possono essere aggiunte fotografia e/o frasi commemorative purchè non preponderanti rispetto ai dati anagrafici. E' vietato pertanto l'uso di stampe di tipo serigrafico sulla parte preponderante della lastra.

9. E' consentita ai familiari, su richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni di norma;

10. E' fatto divieto assoluto di collocare urne cinerarie o cassette resti ossei e relative opere di contenimento nei campi adibiti a sepolture in fosse o sopra i copritomba esistenti.

Art. 14 – Sepolture in colombario

1. Le sepolture in colombario si dividono, come tipologia, in:

- loculi;
- ossari;
- cinerari.


2. Ogni sepoltura di tipo tumulazione è composta essenzialmente da due componenti:

- l'avello, ovvero la nicchia in cui posizionare la salma;
- la lapide, elemento di chiusura e decorativo.

3. Prescrizioni tecniche avelli:

- **loculi di testa** La*H*Lu = cm 80*70*225 a cui aggiungere in lunghezza 35 cm per chiusura con lastra in cemento armato prefabbricato o muretto in mattoni a una testa intonacato sull'esterno e lapide

- **loculi di lato:** $La \cdot H \cdot Lu = \text{cm } 80 \cdot 70 \cdot 225$, a cui aggiungere in larghezza 35 cm per chiusura con lastra in cemento armato prefabbricato o muretto in mattoni a una testa intonacato sull'esterno e lapide;
- **Ossari a 1 posto:** $La \cdot H \cdot Lu = \text{cm. } 35 \cdot 30 \cdot 75 + 15 \text{ cm}$ per lastrina e lapide;
- **Ossari a 2 posti affiancati:** $La \cdot H \cdot Lu = \text{cm. } 80 \cdot 30 \cdot 75 + 15 \text{ cm}$ per lastrina e lapide;
- **Ossari a 3 posti:** si può utilizzare l'avello di un loculo, oppure: $La \cdot H \cdot Lu = \text{cm. } 75 \cdot 80 \cdot 75 + 15 \text{ cm}$ per lastrina e lapide;
- **Cinerari:** cinerari a 4 posti: $La \cdot H \cdot Lu = \text{cm. } 80 \cdot 70 \cdot 75 + 15 \text{ cm}$ per lastrina e lapide;



- ogni avello deve avere il piano di posa in pendenza verso il fondo, in modo che eventuali liquidi di putrefazione non fuoriescano dal lato lapide. Tale pendenza si ottiene con una differenza di quota fra il punto in cui si posa la lapide e l'estremità opposta dell'avello non inferiore a 2,5 cm. Nel caso di loculi con posa della salma di lato, la differenza di quota sulla profondità di 80 cm sarà di almeno 1,2 cm;
- gli avelli devono essere impermeabili nei riguardi di eventuali liquami di putrefazione che dovessero fuoriuscire dalle casse. A tale scopo, il piano di appoggio del cofano deve essere reso impermeabile, compreso le pareti laterali per una altezza di almeno 10 cm, con appositi prodotti impermeabilizzanti, stesi a rullo o pennello in un numero di strati dato dalle indicazioni della ditta costruttrice. Per garantire l'impermeabilizzazione del giunto fra la soletta e le pareti verticali, prima della stesa del prodotto impermeabilizzante, l'angolo dovrà essere trattato con apposite malte tixotropiche, in modo da formare un raccordo fra le pareti;
- i materiali dei loculi, ossari e cinerari possono essere di qualsiasi tipo, come calcestruzzo, elementi prefabbricati in cls, vetroresina, metallo etc. purchè rispondenti alla normativa e staticamente calcolati/certificati.
- fra la chiusura con lastrina, lastra in cemento o metallo/vetroresina e la lapide, deve sempre essere prevista una intercapedine di almeno 5 cm di larghezza;
- ogni avello destinato alla sepoltura di un defunto (cadavere, resto osseo o ceneri), deve riportare, in modo ben visibile, la numerazione assegnata alla sepoltura stessa. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. Tale numerazione, riportata inizialmente sulla chiusura di testa, verrà riportata sulla lapide una volta posizionata;
- poiché ossari e cinerari contengono materiale inerte, possono essere chiusi anche solo con la lapide. È comunque preferibile completare la chiusura con una lastrina in ferro zincato fissata con viti o in

materiale plastico con fissaggio a base di silicone, al posto della lastra in cemento.

4. *Prescrizioni tecniche lapidi*

- le lapidi devono avere tipologia a filo ed essere fissate con borchie; dovrà essere garantita uniformità di aspetto nei singoli blocchi o colombari;
- per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i posatori sono tenuti a controllare che al momento della posa ogni lapide sia saldamente fissata senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito; i concessionari sono tenuti ad assicurarsi nel tempo che ogni lapide rimanga saldamente fissata e, nel caso devono intervenire immediatamente.
- è vietato l'uso di attrezzature cimiteriali comunali quali scale a carrello e montafretri per la posa di lapidi in quota. I trabattelli o le attrezzature delle ditte dovranno rispettare le regole di sicurezza sul posto di lavoro.



5. *Sepoltura provvisoria*

- la chiusura provvisoria di loculi, cinerari ed ossari si attua con lastra di cemento o altro materiale autorizzato, sigillata accuratamente;
- lo spazio antistante dovrà essere perfettamente pulito e dignitoso alla fine della chiusura; in particolare dovranno essere eliminate tracce di polvere e residui di malta o altri materiali e macchie.
- nel caso di presenza di cavi di adduzione dell'energia per eventuale illuminazione votiva (non prevista), questi dovranno essere sistemati in sicurezza e in maniera razionale; disposizioni dettagliate potranno essere impartite dal Responsabile del servizio.
- sulla lastra dovrà essere applicato in maniera solida un cartello (o una targa migliore) in materiale atto a proteggere dagli eventi atmosferici con l'indicazione dei dati del defunto e le date di nascita e morte nonchè il numero identificativo della sepoltura. Il cartello può portare anche la foto del defunto. Formato, tipi e materiali standard potranno essere definiti dal Responsabile del servizio.

Art. 15 - Tombe di famiglia e sarcofagi

1. Prescrizioni tecniche di carattere generale:

- **dimensioni:** per la realizzazione di tombe di famiglia vengono definiti i volumi di massimo ingombro con i seguenti parametri:
 - L₁ = larghezza;
 - L₂ = lunghezza;
 - B = base della costruzione avente altezza pari alla quota di calpestio interna (minimo 20 cm calcolati dal piano di calpestio del vialetto);
 - H = misurata dal piano di calpestio interno fino all'estradosso del solaio di copertura.
 - C = altezza del volume sopra il livello H entro il quale deve essere contenuta la copertura (piana, a falde, a volta); per i sarcofagi rappresenta l'altezza massima entro la quale contenere elementi decorativi quali, addobbi, croci ecc...
 - D = distanza minima laterale tra tombe di famiglia isolate: minimo 100 cm al fine di consentire gli interventi di manutenzione; per i sarcofagi tale dimensione è ridotta a 50 cm;
- **superficie coperta:** L₁*L₂ (prodotto tra lunghezza e larghezza); eventuali grondaie o canalette di scolo rientrano nella superficie convenzionale di concessione.
- **superficie convenzionale in concessione:** è pari alla superficie coperta aumentata di 0,50 m per lato



- c) **obbligo di allineamento:** la tomba dovrà essere allineata al filo esterno delle tombe adiacenti (allineamento al viale antistante le tombe);
- d) **spazi minimi per introduzione feretri:** deve essere previsto uno spazio di accesso di 2,50 m per introduzione frontale o 1,25 m per introduzione laterale che devono essere lasciati liberi e utilizzabili anche per il pubblico passaggio; i vani interni alle tombe devono garantire la manovra della cassa;
- e) **dimensioni loculo:** le dimensioni interne dovranno essere quelle previste dalle vigenti norme (Circ. esplicativa del 24/6/93 n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/90) in conformità all’art. 24 comma 2 delle presenti NTA;
- f) **sporgenze:** non sono consentite sporgenze e/o portici verso i viali di accesso alle tombe; per le tombe di famiglia isolate (edicole) l’eventuale portico o sporgenza dovrà essere contenuto all’interno della sagoma di massimo ingombro; per le tipologie di tombe da realizzare in serie (cappelle, celle) è consentita la realizzazione di portici/sporgenze purchè realizzati uniformemente per tutta la serie;
- g) **struttura esterna:** le pareti esterne potranno essere realizzate o in muratura con uno spessore minimo di cm. 25 o in calcestruzzo con uno spessore minimo di cm. 20;
- h) **sistemazione esterna:** l’area esterna delle tombe potrà essere pavimentata esclusivamente con materiali antiscivolo e possibilmente omogenei, nel rispetto delle quote esistenti. Eventuali aiuole o fioriere, sono ammesse esclusivamente nei lati prospettanti i viali e con altezza massima di cm. 50; L’eventuale rivestimento esterno delle tombe dovrà essere realizzato preferibilmente con materiale lapideo;
- i) **copertura:** il tetto dovrà essere preferibilmente a due falde o piano. Nel caso in cui sia previsto il tetto a falde, l’attacco della copertura dovrà essere realizzato direttamente all’estradosso dell’ultimo solaio e l’inclinazione massima dovrà essere pari al 35%. L’acqua proveniente dalle coperture dovrà essere convogliata in canali di gronda, collegati a pluviali posti esternamente alle murature. La stessa dovrà essere dispersa direttamente nel terreno mediante predisposizione sotto le fondazioni di uno strato disperdente;
- j) **finiture esterne:**
 - per le tombe di famiglia tipo Cappella/Cella/Edicola e Tombe collettive, le facciate prospicienti i viali possono avere finiture in pietra, marmo, mattoni faccia vista, metalliche e vetrate; per le cappelle in serie e per le tombe collettive tale finitura dovrà essere unica per tutta la serie interessata o con varianti di progetto complessive; i lati non prospicienti i viali potranno essere intonacati.
 - per i sarcofagi sono ammesse solo finiture in pietra o marmo.

2. Tombe di famiglia tipo cappella/cella/edicola


- a) **Cappelle:** tombe di famiglia contigue, in serie, con vestibolo interno con file di loculi disposti su tre

o quattro file con ossario/cinerario interno (Tipo "M" con max. 8 posti salma+ossario; Tipo "N" con max. 4 posti salma +ossario); possono essere realizzate con portico o pensilina antistante di dimensione unica per tutta la serie interessata;


- b) **Cella:** tombe di famiglia con vestibolo interno con file di loculi disposti su tre o quattro file con ossario/cinerario interno; possono essere accoppiate specchiata (2 tombe), oppure rappresentare l'ultima cappella di una serie di tombe contigue; possono essere realizzate con portico o pensilina antistante di dimensione unica per tutta la serie interessata;
- c) **Edicole:** tombe di famiglia isolate con file di loculi disposti su tre o quattro file con ossario/cinerario e vestibolo interno, prive di pensilina o portico sporgente oltre la sagoma di massimo ingombro (Tipo M, N, R con max 12 posti + ossario, S con max 8 posti+ossario);

Nella Tab. 1 si riportano i limiti di massimo ingombro (in cm) per cappelle (costruzioni in serie), per celle (costruzioni di testa oppure affiancate a coppie a lato e sul retro), per edicole (costruzioni isolate); Fermi restando i limiti in altezza, per le edicole, sono ammessi anche gli ingombri massimi in pianta riportati nella Tab. 2.


Tab.1 – Tipo "M" con max. 8 posti + cinerario - Tipo "N" con max. 4 posti + cinerario




Griglia di distribuzione



Tab. 2 – Edicole (Tipo "R" con max. 12 posti + cinerario – Tipo "S" con max. 8 posti + cinerario)





Griglia di distribuzione




3. Tombe di famiglia collettive

- Tombe di famiglia fuori terra senza vestibolo, con accesso diretto ai loculi. Prevedono un piccolo spazio coperto per deposito fiori od omaggi ai defunti. Possono essere costruite isolate o unite.

Tab.3 – Tombe collettive




Griglia di distribuzione




4. **Sarcofagi:** tumulazioni fuori terra in loculi singoli od accoppiati ad un piano. La distanza tra l'uno e l'altro deve essere di almeno 50 cm.

Tab. 4 - Sarcofagi



Griglia di distribuzione



5. Le dimensioni di massimo ingombro si riferiscono alle misure massime esterne, compreso spessore delle pareti perimetrali; sono ammessi leggeri aggiustamenti rispetto agli schemi previsti, da giustificare prima della costruzione per esigenze costruttive (costruzioni in opera o prefabbricati) ed esigenze di normativa antisismica.

Art. 16 – Tombe non a norma

1. Sono non a norma le tombe:

- che non sono impermeabilizzate;
- che non hanno uno spazio esterno libero per il diretto accesso ad ogni feretro;
- i cui feretri non sono sepolti in loculi separati.

Art. 17 - Tombe ipogee

1. Dopo 12 mesi dalla prima approvazione del presente Regolamento in tutte le aree cimiteriali è fatto divieto assoluto di realizzare nuove tombe ipogee sia per la tutela della falda, sia per evitare possibili infiltrazioni all'interno delle tombe.

2. Per le tombe ipogee esistenti si distinguono le seguenti casistiche:

- poste in adiacenza e/o prossimità di viali esistenti e/o di nuova realizzazione: per tali tombe, dopo 12 mesi dalla prima approvazione del presente Regolamento, non sono ammesse modifiche e/o ristrutturazione nè alcuna operazione cimiteriale che implichi lo scavo e/o modifica dei viali;
- poste in aree non interferenti con la pianificazione cimiteriale: per tali tombe non è ammessa la modifica e/o ristrutturazione; sono sempre consentite le operazioni cimiteriali nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV COSTRUZIONE DI SEPOLTURE

Art. 18 - Norme di carattere generale

1. Le sepolture private si distinguono in:

- manufatti od aree realizzate dal Comune e da completare con gli arredi funerari (rivestimenti, pavimentazioni, lapidi e decori) a cura del concessionario;
- manufatti od aree da realizzare a totale cura del concessionario;
- manufatti od aree da ristrutturare o restaurare a totale cura del concessionario (nel caso in cui trattasi di tombe concesse in seguito a decadenza o recupero);

2. Per la loro realizzazione o completamento, dovranno essere osservate le modalità previste dalle norme edilizie generali e comunali, da quelle disposte dalle presenti NTA e da quanto disposto dal contratto di concessione.

3. Il rilascio della concessione cimiteriale comprende un documento quale parte integrante, contenente le prescrizioni, le modalità, e la tempistica per la realizzazione o completamento di lapidi o manufatti.

4. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.

5. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate;

6. La ristrutturazione di una tomba di famiglia deve avvenire nel rispetto della concessione d'uso. I progetti devono riportare il numero di posti salma previsti. Un eventuale incremento dei posti salma è possibile, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche e salvo adeguamento del canone di concessione.

Art. 19 – Chiusini per loculi e copritomba per fossa – Procedura di installazione e procedimenti per i casi di difformità

1. La realizzazione di chiusini e/o copritomba provvisori non necessitano di alcuna autorizzazione e/o comunicazione.

2. Diversamente, la realizzazione di chiusini e/o copritomba definitivi devono seguire la seguente procedura:

- il soggetto richiedente qualificabile tra le seguenti figure: impresa funebre, privato cittadino, marmista etc. deve trasmettere il modulo “*Posa Copritomba*” e/o “*Iscrizione Chiusino*” (scaricabili dal seguente link <http://www.comune.piovedisacco.pd.it/posa-lapide>) agli indirizzi indicati nel modulo stesso:
 - tramite PEC istituzionale del Comune indicata nel modulo;
 - tramite mail del concessionario indicata nel modulo;
- trascorsi 5 gg dalla data del Protocollo, entro i quali il Concessionario e/o il Comune potranno verificare la rispondenza dei manufatti progettati alle presenti NTA e richiedere con le modalità indicate al comma successivo eventuali integrazioni e/o sospensioni dell'attività, il soggetto richiedente potrà prendere contatti direttamente con il Custode Cimiteriale per poter programmare con lo stesso l'intervento previa comunicazione del numero di protocollo assegnato dal Comune in sede di trasmissione del modulo.

3. Qualora in corso d'opera e/o a lavori ultimati il Concessionario e/o il Comune riscontrino difformità esecutive al presente Regolamento (anche nell'ipotesi in cui vi sia stata l'impossibilità da parte degli stessi di poter effettuare l'esercizio di verifica progettuale preventiva nei termini indicati al comma precedente) il Comune anche per il tramite del Concessionario assegnerà al soggetto richiedente un termine non superiore a 30 gg per l'adeguamento del manufatto. Trascorso il termine indicato senza che il soggetto richiedente abbia provveduto a conformare l'intervento alla prescrizioni di cui al presente Regolamento, il Comune, senza ulteriore indugi e/o formalità avrà la facoltà di procedere alla rimozione del manufatto e/o delle difformità, accatastando i materiali che saranno messi a disposizione del richiedente per un massimo di gg 10 decorsi i quali saranno smaltiti senza che lo stesso soggetto richiedente possa vantare diritto alcuno. Resta ferma in ogni caso per le ipotesi di difformità la facoltà per il Comune di poter addebitare al soggetto richiedente tutti i costi sostenuti di rimozione e/o smaltimento.

Art. 20 – Interventi edilizi per le sepolture private

1. All'interno de cimiteri, l'attività edilizia per le sepolture private è disciplinata dal DPR 380/2001. Gli interventi di nuova costruzione possono essere effettuati mediante permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001 o, alternativamente, trattandosi di PRCG dotato di precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive garantite dalle presenti NTA, mediante l'istituto della SCIA ai sensi del comma 1[^], - lett.b) - dell'art. 23 del DpR 380/2001. Nel caso in cui l'intervento edilizio in progetto non rispetti in tutto o in parte dette disposizioni, l'istituto della SCIA non potrà essere esercitato.

2. La richiesta da presentare all'Ufficio Edilizia Privata mediante portale “impresainungiorno” dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione tecnica:

- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- disegni in scala adeguata in base alla tipologia ed entità dell'intervento (disegni di dettaglio e localizzazione dell'intervento all'interno della planimetria cimiteriale);
- autocertificazione rispetto alle norme igienico/sanitarie;
- copia atto di concessione rilasciato dall'ufficio concessioni cimiteriali.

3. Per gli interventi di ampliamento su tombe di famiglia esistenti, che prevedono l'aumento di posti salma, è necessario il preventivo versamento di tariffa integrativa all'Ufficio Cimiteriale per ogni posto salma aggiuntivo.

4. Le concessioni di aree per la costruzione di sarcofagi e cappelline funerarie di famiglia impegnano alla sollecita presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro 6 (sei) mesi ed al completamento dell'opera entro 2 (due) anni dalla data del pagamento della concessione. Per gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può concedere proroga dei suddetti termini per un periodo massimo di (6) mesi. Trascorsi detti termini, ovvero scaduta la proroga per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre continuando l'inosservanza dei termini suesposti, viene pronunciata la decadenza della concessione con trattenuta/recupero dell'eventuale penale non pagata.

5. Entro e non oltre 15 giorni dalla fine dei lavori dovrà essere presentata apposita Segnalazione Certificata di Agibilità secondo la procedura presente nel portale “impresainungiorno”. Tale attestazione di conformità edilizia è determinante per poter effettuare qualsiasi operazione cimiteriale all'interno del manufatto.

6. In caso di accertamento negativo dell'attestazione di conformità da parte del Comune, ovvero realizzazione di opere in difformità al titolo abilitativo rilasciato, si provvederà, previa diffida, a richiedere la conformazione alle norme entro 3 mesi, decorsi i quali si provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione rientrando in possesso dell'area e relativo manufatto.

7. Qualora in corso d'opera e/o a lavori ultimati il Concessionario e/o il Comune riscontrino difformità esecutive al presente Regolamento e/o al titolo abilitativo rilasciato e/o attestato, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 19, nonché la procedura di decadenza prevista all'art. 66 del Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria.

TITOLO VI MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Disposizioni di carattere generale

1. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.

2. Non è consentito eseguire interventi edilizi nei giorni festivi, nel periodo dal 25 ottobre al 7 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio competente del Comune.

3. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

4. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

5. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori etc.) ed altri strumenti e/o arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.

6. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero e devono essere depositati nello spazio indicato dal responsabile del servizio di custodia.

7. Nell'interno dei Cimiteri e' assolutamente vietata ogni tipo di lavorazione di materiali: questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata, fatta eccezione per la connessione delle pietre ed il loro assemblaggio e per le iscrizioni su lapidi o monumenti già in opera. Per tutti gli altri casi dovrà essere fatta richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.

8. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.

9. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

10. La terra, le pietre e i materiali di risulta dalle opere eseguite o in stato di esecuzione, dovranno essere trasportate dal cimitero a discariche autorizzate, a cura e sotto la responsabilità dei costruttori, in caso contrario si provvederà d'ufficio con spese a carico del concessionario inadempiente.

11. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
12. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.
13. I mezzi di trasporto dei materiali potranno rimanere nel cimitero il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. L'accesso di detti mezzi potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione del personale cimiteriale. Lungo i viali potranno transitare veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.
14. Anche nel corso dei lavori, se non strettamente necessari alle operazioni di messa in opera, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi, od ingombri di qualsiasi natura.
15. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione/manutenzione, i concessionari, devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna, e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.
16. Qualunque sia l'intervento che si vada ad attuare nei cimiteri, i luoghi devono essere ripristinati nello stato antecedente l'intervento, comprese operazioni di pulizia, asportazione di ogni materiale residuo o eccedente la situazione precedente, ripristino e sistemazione del terreno compreso lo strato di ghiaino superficiale, asciugatura delle superfici, con particolare riguardo a situazioni che possano generare fango o altri inconvenienti per i fruitori.
17. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Art. 22 - Recinzione di aree

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con idonei pannelli per una altezza minima di metri due dal piano di calpestio, costruito a regola d'arte, comprese le segnalazioni di ingombro, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile tecnico. In ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
3. In caso di interventi sulle lapidi di colombari o sui copritomba nei campi di inumazione l'area di intervento dovrà essere recintata e segnalata con transenne e/o apposito nastro.

Art. 23 - Sicurezza sul posto di lavoro

1. Il cimitero si configura come posto di lavoro.
2. Spetta al gestore del servizio cimiteriale (se esterno), e, in mancanza, al Responsabile tecnico dei servizi cimiteriali, la redazione del DVR per i propri lavoratori e la verifica della presenza dei documenti di sicurezza, da tenere a disposizione in cantiere, redatti in conformità al D.Lgs 81/2008, per tutte le imprese ed operatori presenti all'interno delle aree cimiteriali.

Art. 24- Altre opere edilizie abusive

1. Qualsiasi opera abusiva o non in possesso del necessario titolo abilitativo può essere rimossa immediatamente d'ufficio.
2. Il Comune non ha l'obbligo della ricerca degli interessati, ma provvede ad affiggere per un periodo di 90 giorni apposito avviso nel cimitero interessato, trascorso il quale periodo l'opera abusiva diventa di proprietà comunale, salvo richiesta di restituzione da parte degli interessati fatta entro lo stesso periodo. In questo caso

questi dovranno rifondere i costi sostenuti dal Comune in relazione all'opera abusiva (rimozione, pratiche d'ufficio, tempo impiegato per l'affissione ecc..) prima di rientrare in possesso dell'opera.

3. Qualora gli interessati non facessero richiesta di restituzione o non pagassero i costi relativi stabiliti dal Comune entro 90 giorni dalla notifica degli stessi fatta dal Comune, l'opera diventa di proprietà del Comune, che ne dispone pienamente.